STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 169

Equiparazione di qualifiche

Alla data di entrata in vigore della presente legge i dipendenti in servizio nell'Azienda, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti, assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni del quadro di equiparazione (allegato n. 16).

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni generali per l'inquadramento del personale, per la formazione dei ruoli e per l'assegnazione delle classi di stipendio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-169-equiparazione-di-qualifiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it